

Ministero proclamato questo principio. In conseguenza ieri si è votato l'articolo 1 e si disse: « Il ministro governa l'insegnamento pubblico e sorveglianza il privato. »

Ora è necessità che il paese sappia quale è l'insegnamento pubblico che il Ministero governa, quale è l'insegnamento privato che il Ministero sorveglianza.

Ma diceva l'onorevole relatore: sopprimiamolo. Ora io dico: siccome la legislazione esistente non conosce insegnamento libero e privato, tanto più noi dobbiamo discutere il secondo articolo, perchè, finchè non verranno le leggi speciali noi non avremo leggi veramente tutelatrici dell'insegnamento privato. Ora, come noi potremo andare innanzi e definire quali siano le competenze che avrà il Ministero e quali non siano, se non conosciamo prima la natura dell'insegnamento, vale a dire quello che è pubblico e che è di esclusiva competenza del Governo, e quello che è privato e non è di sua esclusiva competenza, ma che è di diritto dei privati, e che tuttavia il Governo deve sorvegliare?

Io qui mi unisco all'onorevole Pescatore, e sostengo che si deve affrontare il principio.

L'onorevole Pescatore fra le altre cose vi proponeva un'aggiunta, e vi diceva che assolutamente deve entrare sotto la categoria d'insegnamento pubblico qualunque insegnamento dato da qualunque corpo morale. In queste poche parole si racchiude non una, ma un'infinità di quistioni gravissime.

Se noi ammettiamo l'articolo quale fu redatto dalla Commissione, che sotto nome di pubbliche scuole dipendenti esclusivamente dal Governo categorizza scuole di provincie, scuole di congregazioni, di opere pie, ecc., noi avremo assolutamente il monopolio; questa libertà proclamata diventa proprio un pugno di vento; non è una libertà reale, ma una libertà nominale: se poi sopprimiamo l'articolo, noi non abbiamo che la legislazione vigente, la quale, a confessione dello stesso onorevole relatore, non conosce l'insegnamento libero.

Se adunque il principio proclamato dalla Camera, ed accettato dal Ministero, si vuole che sia reale e non sia un solo nome, bisogna assolutamente discutere l'articolo 2 e venire a definire quali siano le scuole pubbliche dipendenti esclusivamente dal Governo, e quali siano le scuole private che il ministro sorveglianza.

Bisogna essere franchi e leali.

PRESIDENTE. Il deputato Farini ha la parola.

FARINI. L'onorevole Tola anche oggi chiama in colpa la Commissione di aver data la definizione delle scuole pubbliche, comprendendo sotto questo titolo chi sa mai quante scuole che forse in nessuna legge si trovano in quelle comprese.

Ieri aveva già l'onore di leggere alla Camera l'articolo della legge francese che stabilisce la libertà dell'insegnamento, dove per scuole pubbliche s'intendono non solo quelle dello Stato, ma quelle eziandio dei dipartimenti e dei comuni.

Oggi ho qui il testo di un'altra legge di libertà d'insegnamento, di molta libertà d'insegnamento, e, a mio avviso, di soverchia e speciosa libertà d'insegnamento, cioè della legge toscana fatta nel 1852.

Consideri un po' il deputato Tola, che forse non ha letto nè questa nè altre leggi d'istruzione pubblica... (A sinistra: Oh! oh!)

TOLA P. Domando la parola per un fatto personale.

FARINI. L'avrà quando avrò finito.

Essa è così concepita:

« Le scuole si dividono in pubbliche e private.

« Sono pubbliche:

« 1° Quelle mantenute o sovvenute dal pubblico erario, dalle amministrazioni provinciali e *comunitative* e da fondazioni pie poste sotto la tutela dell'amministrazione pubblica;

« 2° I collegi delle scuole pie e di altre corporazioni religiose destinate per istituto all'istruzione pubblica, ferme stanti le regole fondamentali del loro ordine. »

Voglio che la Camera sia capace della moderazione e liberalità della Commissione, la quale è stata in questa definizione più liberale della legislazione toscana.

Forse io mi sono espresso con vivacità or ora quando notava che il deputato Tola non avrebbe forse letto tutte le leggi di istruzione pubblica, ma mi perdoni la Camera.

Ieri a proposito della definizione di *pubblica* o *non pubblica* si sono fatte difficoltà per le quali pareva veramente che noi non avessimo mai letta una legge d'istruzione pubblica. Oggi a proposito della definizione di scuole *pubbliche* si vorrebbe far credere che noi abbiamo compreso sotto questo titolo tali e tante scuole che nessuno avesse mai sognato di comprendere.

Credo di aver fatto capace la Camera della imparzialità e della moderanza della Commissione.

TOLA P. Ho domandato la parola non per accettare la lezione che ha piaciuto al deputato Farini di darmi, che non avessi cioè letto leggi d'istruzione e di educazione. Ne ho lette e lette molte.

Certamente quando l'onorevole Farini è venuto nel nostro paese ed è stato ministro, ha avuto più di me occasione di leggerne; io non ne dubito punto: potrei però ben dirgli che, se non correremo paralleli, forse l'ho io sopravanzato nel tempo in cui di queste leggi ne ho lette e molte.

Ma io non mi offendo di quanto riguarda la mia persona. Accetto la lezione che come maestro ha voluto darmi l'onorevole Farini.

Dico però che nemmeno quello che egli ha letto non cambia in niente le mie osservazioni. Io non ho punto detto che in Francia o nel Belgio non si comprendano sotto il nome di scuole pubbliche le comunali e le provinciali, anzi questo l'ho ammesso; bensì ho detto che, siccome nell'articolo 1 si dice che dipendono esclusivamente dal Governo tutte le scuole pubbliche, se voi mi categorizzate fra queste le scuole comunali, le provinciali e quelle di corporazioni religiose, ne viene per conseguenza che esse saranno tutte sotto l'esclusiva direzione del Governo.

Io non sono entrato in disquisizioni filologiche per vedere se le scuole dei comuni si dovessero chiamar pubbliche, nè poteva dire che altrove non lo fossero, perchè quelle leggi le conosceva ancor io; ho detto soltanto che, siccome il Governo sotto il nome di *pubblico* intese ciò solo che dipende da lui esclusivamente, non per sola sorveglianza, ma anche dal lato disciplinare (poichè tale è il senso e la lettera dell'articolo 1: governa l'insegnamento pubblico), se voi classificate sotto questo nome ogni insegnamento, anche quello dei comuni e delle provincie, sebbene lo paghino coi loro denari; anche quello delle corporazioni religiose, sebbene vi sopperiscano con fatica e mezzi o propri o loro forniti dalla generosità dei privati, voi le confiscate tutte. Allora io vi domando che mi diciate in vostra coscienza qual cosa rimane di libero. Il principio di libertà che avete proclamato che cosa diverrà? Io lo dico francamente: ammesso questo articolo quale è proposto, non vi sarà libertà che per qualche maestro il quale voglia dare le sue lezioni.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mellana.

MELLANA. Ieri l'onorevole Buffa diceva che la libertà di